

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 07342/2023 REG.RIC.  
N. 07354/2023 REG.RIC.  
N. 07430/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7342 del 2023, proposto da

Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

***contro***

Retesole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Zazza, Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza della Repubblica, Auditel S.r.l., Telenorba S.p.A., R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Videolina S.p.A., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7354 del 2023, proposto da Videolina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Di Nitto, Massimo Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Di Nitto in Roma, via Antonio Gramsci, 24;

***contro***

Retesole S.r.l., non costituito in giudizio;

Retesole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Zazza, Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza della Repubblica, Auditel S.r.l., Telenorba S.p.A., R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Associazione Tv Locali, Espansione S.r.l., Editrice T.N.V. S.p.A., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 7430 del 2023, proposto da

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***contro***

Auditel S.r.l., R.T.P. Radio Televisione Peloritana S.r.l., Telenorba Spa, Videolina Spa, Editrice Tnv Spa, Espansione S.r.l., Retesette Spa, Rete 7 S.r.l., Rtv38 Spa, Telelombardia S.r.l., Telecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l., Associazione Tv Locali, non costituiti in giudizio;

Retesole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Zazza, Fabrizio Magliaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Isabella Loiodice, Carlo Edoardo Cazzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 7342 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10844/2023, resa tra le parti, per l'annullamento previa concessione di più idonea misura cautelare del Decreto Direttoriale AOO COM Registro Ufficiale Int. 0189185 del 21.12.2022 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati al Decreto Direttoriale A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti fascia a) e b), la graduatoria provvisoria, la nota prot. n. 166450 del 16 novembre 2022 come anche il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 e ogni atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o

conseguente, anche ove non conosciuti.

quanto al ricorso n. 7354 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10844/2023, resa tra le parti, per l'annullamento previa concessione di più idonea misura cautelare del Decreto Direttoriale AOO COM Registro Ufficiale Int. 0189185 del 21.12.2022 con il quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2022 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del DPR 23.10.2017 n. 146 come riportati negli allegati A e B; gli allegati al Decreto Direttoriale A (graduatoria definitiva) e B (importi spettanti) fascia a) e b), la graduatoria provvisoria, la nota prot. n. 166450 del 16 novembre 2022 come anche il DPR 146/2017 del 23.08.2017 e il DM edito in GU n. 239 del 10.11.2017 e ogni atto ulteriore, connesso, presupposto, antecedente e/o conseguente, anche ove non conosciuti.

quanto al ricorso n. 7430 del 2023:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 10844/2023, resa tra le parti,

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Retesole S.r.l. e di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Retesole S.r.l. e di Retesole S.r.l. e di A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, Fabrizio Magliaro, e Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato. Tommaso Di Nitto, Patrizio D'Andrea in dichiarata delega dell'avv. Massimo Luciani, Fabrizio Magliaro, e Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato. Alessia Urbani Neri dell'Avvocatura Generale dello Stato, Isabella Loiodice, Carlo Edoardo Cazzato, e Fabrizio Magliaro.;

Ritenuto che:

in via preliminare, deve essere disposta la riunione degli appelli, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 96 c.p.a.);

le questioni sottese ai motivi di appello, stante la loro complessità, necessitano di un adeguato approfondimento da demandare alla successiva fase a cognizione piena;

è in ogni caso necessario integrare il contraddittorio nei confronti delle imprese inserite nell'avversata graduatoria, aventi potenziale qualità di soggetti controinteressati;

anche alla luce di tale circostanza, nonché all'esito del bilanciamento dei diversi interessi sottesi alla causa - dovendosi ritenere preferibile per tutte le parti in causa addivenire celermente al definitivo assetto della causa - appare adeguato accogliere l'istanza cautelare al solo fine di una immediata fissazione dell'udienza di discussione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.;

preso atto del rilevante numero di imprese inserite nell'avversata graduatoria, occorre, ai sensi degli artt. 41, comma 4, c.p.a, autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sul sito web istituzionale del Ministero

delle Imprese e del Made in Italy, degli atti di appello, della sentenza appellata, dei provvedimenti impugnati in primo grado e della presente ordinanza, dandone prova, mediante deposito in segreteria, nei successivi quindici giorni; le spese di lite della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta):

previa riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, accoglie l'istanza cautelare ai limitati fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissa l'udienza pubblica di discussione al 18 gennaio 2024.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Davide Ponte**

**IL PRESIDENTE**

**Giancarlo Montedoro**

**IL SEGRETARIO**